

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. A.C.L.I.
CENTRO YOGA NAMASTÉ ASD

Art. 1 Costituzione e Sede

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva denominata "Centro Yoga Namasté", Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) dell'Unione Sportiva (U.S.) delle A.C.L.I., con sede in Gioia Dei Marsi, 67055, l'Aquila, Via Templo n°2.

Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Yoga Namasté ha lo scopo di sviluppare, promuovere e coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello *yoga tradizionale* e alle diverse discipline ad esso collegate (yoga-terapia, ayurveda, meditazione, stretching). Essa è intesa principalmente come mezzo di formazione psico-fisica, spirituale ed etica di tutti i soci, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

-L'associazione vuole impegnarsi per la crescita umana e lo sviluppo personale, culturale e sociale dei propri soci operando per e attraverso la diffusione, lo studio e la pratica dello yoga tradizionale, in tutti i suoi aspetti e le sue forme espressive. A tal fine si propone di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative, compresa l'attività didattica e lo studio dello yoga, per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica specifica, promuovendo o svolgendo anche in collaborazione con altri enti e associazioni conferenze, dibattiti, presentazione di libri, corsi tematici, spazi creativi culturali artistici e ricreativi in generale, anche a contatto diretto con la natura e in relazione alla salute alimentare. Le suindicate iniziative saranno tutte connesse alla pratica, alla diffusione e alla divulgazione delle discipline che sono espressamente oggetto di studio e di pratica del "Centro Yoga Namasté".

-Essa vuole svolgere il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità dei suoi soci e alla loro sensibilizzazione ed evoluzione interiore, promuovendo allo stesso tempo l'equilibrio ed il benessere psico-fisico, l'armoniosa relazione con gli altri e con la natura nonché la consapevolezza e la conoscenza di sé stessi.

-Essa si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi (l'U.S. ACLI), e a partecipare al programma di attività delle stesse, collaborando anche con le altre eventuali associazioni che hanno gli stessi scopi e con le istituzioni locali e non locali;

-L'associazione *Centro Yoga Namasté* si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

-L'Associazione non ha finalità di lucro; è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;

-L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive dell'Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi.

-L'associazione vuole mettere anche a disposizione dei suoi soci la possibilità di poter operare su tematiche specifiche, legate al loro benessere psico-fisico. Per questo, oltre che ai singoli individui che possano presentare induttive problematiche psico-fisiche, l'associazione vuole anche aprirsi alle categorie più sensibili e più esposte a possibili rischi di emarginazione fisica e sociale, da dunque aiutare e tutelare (come ad esempio i bambini, i portatori di *handicap*, le donne in stato di gravidanza o gli anziani).

-Per raggiungere i suoi fini rispondenti alle esigenze degli associati, essa potrà anche operare per questo sia in Italia sia all'Estero e in collaborazione con altre associazioni dello yoga o delle discipline affini, con gli enti nazionali e internazionali specifici dello yoga e dell'ayurveda (quali ad esempio l'*European Yoga Federation* o il *Movimento Mondiale per lo Yoga e l'Āyurveda*) e con le associazioni e le istituzioni amministrative di vario genere (come ad esempio le Pro Loco e le associazioni varie locali, i Comuni e gli altri organi amministrativi, a diverso ordine e grado), promuovendo con essi iniziative sociali e culturali.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 Soci dell'associazione

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità;

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione;

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:

-non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

-non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

-non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età;

Essi sono tenuti: -al pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili e periodiche, in relazione all'attività dell'associazione sportivo-dilettantistica; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;

-all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle Deliberazioni prese dagli organi sociali;
I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
-Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
-Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
-Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione sportiva o ai suoi componenti e all'immagine dell'associazione;
Circa la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del Coni;
la qualità di socio si perde anche per dimissioni. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 5 Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 6 L'Assemblea

L'assemblea della Associazione Sportiva:

È l'organo sovrano della Associazione Sportiva;

È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;

Sono ammesse deleghe;

È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la convocazione, che deve:

Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;

Essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità;

Indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;

Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;

Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

Apporta modifiche allo Statuto ed approva eventuali regolamenti.

-Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all'ODG:

Elezione del Presidente;

Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione;

Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione;

-Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7 Validità assembleare

-L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

-L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

-Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 8 Assemblea straordinaria

-L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

-L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva

-Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;

-È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri (tra i quali un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, che può svolgere anche la funzione di Cassiere);

-Esso sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci e fissa le quote sociali;

-Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;

-Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni rinnovabili, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;

-Nel caso l'assemblea le abbia delegato l'elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all'attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo;

-I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un'Ente di Promozione Sportiva.

Art. 10 Convocazione Direttivo

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

Art. 12 Il Presidente

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni;
- Stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.
- È rieleggibile.

Art. 13 Processi verbali

Di tutte le riunioni dell'assemblea e della Presidenza deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 14 Il rendiconto

- Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
- Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 15 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 16 Patrimonio

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;
- Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto stabilito dal Codice Civile.

Il presente Statuto viene approvato dall'assemblea dei soci fondatori, in data 22.12.2019

IL PRESIDENTE
